Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 74 del 28 marzo 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 74

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreti in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale.

S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Comunità Capodarco di Roma - Onlus. (Decreto n. 29).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Regioni;

Vista la tabella di cui all'articolo 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la Regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di euro;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della Regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007;

Visto il duplice accordo sottoscritto presso la Regione Lazio – Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 12 giugno 2007, tra la Regione stessa e le parti sociali, relativo alla COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA - ONLUS, e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2, 3, 6 e 7;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 12 giugno 2007, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA - ONLUS della concessione del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 35 lavoratori, con decorrenza 11 giugno 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2007, per numero 45 lavoratori, datata 2 agosto 2007 e pervenuta con i relativi allegati il 3 agosto 2007, prot. n. 8910;

Vista la documentazione integrativa e correttiva, inviata successivamente all'istanza del 2 agosto 2007, e considerata, in particolare, quella datata 23 ottobre 2007, consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito in data 31 ottobre 2007 – documentazione acquisita, in allegato alla relazione ispettiva, in data 7 novembre 2007 - nella quale si dichiara che "*cambiamenti significativi nelle aree operative interessate*" hanno determinato il ridimensionamento del numero dei lavoratori interessati al trattamento richiesto a 20 dipendenti dal 3 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, ad orario ridotto, ed a ulteriori 2 unità dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, ad orario ridotto;

Considerata la sopraindicata relazione ispettiva prot. n. 12149 del 7 novembre 2007;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 12 giugno 2007, in favore del personale della COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA - ONLUS, in forza presso l'unità aziendale sita in Roma – Via Lungro, n. 3, identificata con matricola I.N.P.S. n. 7016411633, per un massimo di 20 lavoratori, con sospensioni ad orario ridotto, per il periodo dal 3 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, e per ulteriori 2 lavoratori, con sospensioni ad orario ridotto, per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti della Comunità stessa.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso la Comunità che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

La Comunità predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di 22 lavoratori –, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Comunità predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, nonché dall'articolo 7 del

decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, così come integrato dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Comunità – almeno mensilmente, ma con riepilogo trimestrale, e, in ogni caso, in qualunque altra occasione in cui se ne presenti la necessità, su richiesta - fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, servendosi dei format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

DECRETO 28 febbraio 2008.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Mona Lisa Couture S.A.S. (Decreto n. 30).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Regioni;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato incrementato di un milione di euro la somma complessiva di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975.

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della Regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 31 luglio 2007, tra le parti sociali, relativo alla MONA LISA COUTURE S.A.S. e letti, in particolare, i punti 2), 3), 4) e 6);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 31 luglio 2007, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la MONA LISA COUTURE S.A.S. dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 4 lavoratori in forza alla Società stessa con decorrenza dal 2 maggio 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, pervenuta il 29 agosto 2007;

Vista, inoltre, la successiva documentazione consegnata, agli ispettori del lavoro incaricati degli accertamenti di rito;

Considerata la relazione ispettiva, prot. n. 3656 2^ U.O./12 del 29 gennaio 2008, pervenuta il 6 febbraio 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 31 luglio 2007, in favore del personale della MONA LISA COUTURE S.A.S., con sede legale in Sora (FR), Via Vado Piscina, n. 2, per un massimo di 4 lavoratori, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento medesimo è anticipato dalla Società.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo

indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di 4 lavoratori –, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, nonché dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, così come integrato dall'addendum del 17 ottobre 2007 e, quindi, dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile (con riepilogo trimestrale) della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

DECRETO 29 febbraio 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla M.D. Service S.R.L. (Decreto n. 31).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Regioni;

Vista la tabella di cui all'articolo 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la Regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato incrementato di un milione di euro la somma complessiva di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975.

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della Regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 13 novembre 2007, tra le parti sociali, relativo alla M.D. SERVICE S.R.L. e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed il punto 1);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 13 novembre 2007, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la M.D. SERVICE S.R.L. dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 40 lavoratori in forza alla Società stessa con decorrenza dal 20 novembre 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 16 novembre 2007 e pervenuta il 20 novembre 2007;

Vista, inoltre, la successiva documentazione consegnata, all' ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito, in data 24 gennaio 2008;

Considerata la relazione ispettiva, prot. n. 1675 dell'8 febbraio 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 13 novembre 2007, in favore del personale della M.D. SERVICE S.R.L., con sede legale in Anagni (FR), Località Paduni-Cesarene, snc, per un massimo di 40 lavoratori, sospesi a zero ore con rotazione, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 20 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di 40 lavoratori –, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, nonché dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, così come integrato dall'addendum del 17 ottobre 2007 e, quindi, dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro dell'Economia

e delle Finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

DECRETO 29 febbraio 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dal Calzificio Palatino S.P.A. (Decreto n. 32).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Regioni;

Vista la tabella di cui all'articolo 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la Regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato incrementato di un milione di euro la somma complessiva di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975.

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della Regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 14 novembre 2007, tra le parti sociali, relativo al CALZIFICIO PALATINO S.P.A. e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3), 4) e 10);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 14 novembre 2007, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per il CALZIFICIO PALATINO S.P.A. dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 18 lavoratori in forza alla Società stessa con decorrenza dal 19 novembre 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 22 novembre 2007 e pervenuta il 23 novembre 2007;

Vista, inoltre, la successiva documentazione consegnata, all' ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito, in data 31 gennaio 2008, nonché quella consegnata al medesimo ispettore in data 6 febbraio 2007 unitamente alle schede preliminari trasmesse via fax con lettere datate entrambe 8 febbraio 2008 e pervenute rispettivamente l'11 febbraio 2008 prot. n. 1740 e il 13 febbraio 2008 prot. n. 1834;

Considerata la relazione ispettiva, prot. n. 1742 dell'11 febbraio 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 14 novembre 2007, in favore del personale del CALZIFICIO PALATINO S.P.A., con sede legale in Roma, Via Luigi Ferdinando

Marsigli, n. 5, per un massimo di 18 lavoratori, sospesi a zero ore con rotazione, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 19 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento medesimo è anticipato dalla Società.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di 18 lavoratori –, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, nonché dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, così come integrato dall'addendum del 17 ottobre 2007 e, quindi, dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

DECRETO 29 febbraio 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Valeo S.p.A. - Divisione Termico Motore. (Decreto n. 33).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Regioni;

Vista la tabella di cui all'articolo 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la Regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di euro;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della Regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio – Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 11 settembre 2007, tra la Regione stessa e le parti sociali, relativo alla VALEO S.P.A e alla VALEO SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE S.P.A., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1, 2 e 3;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 11 settembre 2007, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la VALEO S.P.A e per la VALEO SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE S.P.A della concessione del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari, rispettivamente, a 50 ed a 45 dipendenti, secondo il principio della rotazione, con decorrenza 27 settembre 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, dal 27 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, per numero 100 lavoratori, con sospensioni a zero ore, secondo il criterio della rotazione, datata 28 settembre 2007 e pervenuta con i relativi allegati il 31 ottobre 2007, prot. n. 11963 del 2 novembre 2007;

Vista la documentazione integrativa e correttiva, consegnata agli ispettori del lavoro incaricati degli accertamenti di rito in data 13 dicembre 2007 – documentazione acquisita, in allegato alla relazione ispettiva, in data 29 gennaio 2008 – e, in particolare, considerata la scheda 1/A, nella quale si specifica che le sospensioni a zero ore sono riferite ad un numero mensile di 50 lavoratori, secondo il principio della rotazione;

Considerata la sopraindicata relazione ispettiva, prot. n. 1140 del 29 gennaio 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 11 settembre 2007, in favore del personale della VALEO S.P.A. – DIVISIONE TERMICO MOTORE, - con Sede legale in Santena (TO), Via Asti, n. 89 – in forza presso l'unità aziendale sita in Ferentino (FR) – Località Laghetto, snc, - per un massimo di 50 lavoratori, secondo il criterio della rotazione, con sospensioni a zero ore, per il periodo dal 27 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti della Società stessa.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità, presso la Società che procede alle sospensioni, superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di 50 lavoratori –, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, nonché dall'articolo 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, così come integrato dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società – almeno mensilmente, ma con riepilogo trimestrale, e, in ogni caso, in qualunque altra occasione in cui se ne presenti la necessità, su richiesta - fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, servendosi dei format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

DECRETO 29 febbraio 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Valeo Sistemi di Climatizzazione S.P.A. (Decreto n. 34).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Regioni;

Vista la tabella di cui all'articolo 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la Regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di euro;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della Regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio – Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 11 settembre 2007, tra la Regione stessa e le parti sociali, relativo alla VALEO S.P.A e alla VALEO SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE S.P.A., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1, 2 e 3;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 11 settembre 2007, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la VALEO S.P.A e per la VALEO SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE S.P.A della concessione del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari, rispettivamente, a 50 ed a 45 dipendenti, secondo il principio della rotazione, con decorrenza 27 settembre 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, dal 27 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, per numero 92 lavoratori, con sospensioni a zero ore, secondo il criterio della rotazione, datata 28 settembre 2007 e pervenuta con i relativi allegati il 31 ottobre 2007, prot. n. 11964 del 2 novembre 2007;

Vista la documentazione integrativa e correttiva, consegnata agli ispettori del lavoro incaricati degli accertamenti di rito in data 13 dicembre 2007 – documentazione acquisita, in allegato alla relazione ispettiva, in data 29 gennaio 2008 – e, in particolare, considerata la scheda 1/A, nella quale si specifica che le sospensioni a zero ore sono riferite ad un numero mensile di 45 lavoratori, secondo il principio della rotazione;

Considerata la sopraindicata relazione ispettiva, prot. n. 1141 del 29 gennaio 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 11 settembre 2007, in favore del personale della VALEO SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE S.P.A., - con Sede legale in Ferentino (FR) – Località Laghetto, snc – sede, anche dell'unità aziendale, per un massimo di 45 lavoratori, secondo il principio della rotazione, con sospensioni a zero ore, per il periodo dal 27 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti della Società stessa.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità, presso la Società che procede alle sospensioni, superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di 45 lavoratori –, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, nonché dall'articolo 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, così come integrato dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società – almeno mensilmente, ma con riepilogo trimestrale, e, in ogni caso, in qualunque altra occasione in cui se ne presenti la necessità, su richiesta - fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, servendosi dei format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

DECRETO 29 febbraio 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla società LO.GI.CO, Confezioni S.R.L. in fallimento. (Decreto n. 35).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Regioni;

Vista la tabella di cui all'articolo 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la Regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di euro;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della Regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche del Lavoro – Area 4Z/02, in data 26 ottobre 2007, tra la Regione stessa e le parti sociali, relativo alla LO.GI.CO. CONFEZIONI S.R.L. IN FALLIMENTO;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 26 ottobre 2007, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la LO.GI.CO. CONFEZIONI S.R.L. IN FALLIMENTO della concessione del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 20 lavoratori, con sospensione a zero ore, dal 27 ottobre 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, dal 27 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, per numero 19 lavoratori, con sospensioni a zero ore, pervenuta con i relativi allegati il 27 novembre 2007, prot. n. 12991 del 27 novembre 2007;

Vista la documentazione integrativa e correttiva, consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito in data 13 febbraio 2008 – documentazione acquisita, in allegato alla relazione ispettiva, in data 15 febbraio 2008 – e, in particolare, considerate la "scheda preliminare", l'ulteriore istanza redatta su "Mod. CIGS_deroga" – predisposto dalla Regione Lazio - , nel quale si specifica la modalità di pagamento dei trattamenti ai lavoratori e la "dichiarazione di responsabilità", dalla quale si evince che un lavoratore risulta cessato in data 25 ottobre 2007, per dimissioni;

Considerata la sopraindicata relazione ispettiva, prot. n. 1962 del 15 febbraio 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 26 ottobre 2007, in favore del personale della LO.GI.CO. CONFEZIONI S.R.L. IN FALLIMENTO, per un massimo di 19 lavoratori, in forza presso l'unità aziendale sita in Via Piccarello, n. 56 – 04100 Latina, con sospensioni a zero ore, per il periodo dal 27 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità, presso la Società che procede alle sospensioni, superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di 19 lavoratori –, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, nonché dall'articolo 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, così come integrato dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società – almeno mensilmente, ma con riepilogo finale, e, in ogni caso, in qualunque altra occasione in cui se ne presenti la necessità, su richiesta - fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, servendosi dei format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

DECRETO 29 febbraio 2008.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla ditta individuale Alonzi Leopoldo. (Decreto n. 36).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Regioni;

Vista la tabella di cui all'articolo 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la Regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato incrementato di un milione di euro la somma complessiva di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975.

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della Regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 1° agosto 2007, tra le parti sociali, relativo alla ditta individuale ALONZI LEOPOLDO. e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3) 6) e 7);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 1° agosto 2007, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la ditta individuale ALONZI LEOPOLDO dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 4 lavoratori in forza alla Ditta stessa con decorrenza dal 5 marzo 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, pervenuta il 29 novembre 2007;

Vista, inoltre, la successiva documentazione consegnata all' ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito, in data 19 febbraio 2008, nonché la Scheda 1/A e la Scheda preliminare trasmesse via fax, rispettivamente il 19 febbraio 2008 e il 26 febbraio 2008 ;

Considerata la relazione ispettiva, prot. n. 2453 del 28 febbraio 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 1° agosto 2007, in favore del personale della ditta individuale ALONZI LEOPOLDO, con sede legale in SORA (FR), Via Chiesa Nuova, n. 18, per un massimo di 4 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente

provvedimento, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento medesimo è anticipato dalla Ditta.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di 4 lavoratori –, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Ditta predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Ditta provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, nonché dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, così come integrato dall'addendum del 17 ottobre 2007 e, quindi, dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Ditta fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile(con riepilogo trimestrale) della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A01861

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803056/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.